



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO**

In persona del Giudice unico, dott. Bruno Conca
nel procedimento n. 129-1/2023 p.u. per l'omologazione del piano del
consumatore p

promosso da

GHOUATI BOUHAIB (c.f. GHTBHB82A15Z330X), nato in

[REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Damiano Lo Monaco (C.F.
LMNDMN81C23C351Oed elettivamente domiciliato presso lo studio di
quest'ultimo sito in Credaro (Bg) via S. Francesco d'Assisi n.10, in virtù di
procura rilasciata in calce al presente ricorso,

- **ricorrente** -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: omologazione del piano del consumatore

La proposta del piano del consumatore, come integrata e definitivamente
formulata, è così enunciata nella memoria integrativa del 25.1.2024:” *La
proposta formulata dal sig. Ghoauti con l'originario ricorso può essere riassunta nei
seguenti termini:*

*proseguimento del pagamento delle rate del mutuo stipulato con Banca Monte
dei Paschi di Siena S.p.a. alle scadenze convenute, essendo lo stesso in regola con i
pagamenti alla data della presentazione del ricorso, il tutto avvalendosi di quanto
esplicitamente previsto dall'art. 67, quinto comma CCII;*



sospensione ex art. 70, quarto comma CCII del procedimento di pignoramento presso terzi promosso da IFIS NPL Investing S.p.a.;

falcidia (con conseguente sospensione) del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato con Pitagora S.p.a., avvalendosi di quanto espressamente previsto dall'art. 67, terzo comma CCII;

mantenimento nelle proprie disponibilità del veicolo di famiglia;

messa a disposizione della somma di complessivi Euro 16.080,00, mediante la corresponsione di Euro 335,00 per n. 48 mesi, da versarsi su un conto corrente appositamente aperto per la procedura.

Nello specifico, la somma messa a disposizione dal debitore consentirà il pagamento del 100% dei creditori privilegiati e il 15,50% dei creditori chirografari, oltre alle spese di procedura.

Nel dettaglio il piano si sviluppa come segue:

Somma messa a disposizione € 16.080,00

Prededuzione:

- 1. O.C.C. Ordine Commercialisti (inerenti compresi) € 1.830,00*
- 2. Fondo spese prudenziale € 500,00*

Totale prededuzione: € 2.330,00

Privilegiati:

- 1. Avv. Damiano Lo Monaco (inerenti compresi) € 1.825,90*
- 2. Regione Lombardia (quota capitale bolli) € 1.008,78*
- 3. Agenzia Entrate Riscossione spett. privilegiate € 476,00*

Totale privilegiato € 3.310,68

Residuo per chirografari € 10.439,32

Chirografari (pagamento al 15,50% delle spettanze): Totale 15,50 % pagato

- 1. Ifis (ex FCA Bank) € 18.705,20 € 2.899,84*
- 2. BCC credito al consumo (al 15.04.2022) € 15.000,00 € 2.325,43*
- 3. Agenzia Entrate Riscossione € 5.677,70 € 880,21*
- 4. Pitagora S.p.a. (al 9.05.2022) € 23.933,00 € 3.710,30*
- 5. Regione Lombardia (sanzioni e interessi) € 239,07 € 27,68*
- 6. Axactor Italy (in qualità di garante) € 3.843,56 € 595,86*

Totale chirografi € 67.338,03 € 10.439,32

L'esborso mensile da parte del ricorrente previsto dal piano sarà pertanto paria a:

- Euro 335,00 per il soddisfo del piano;*
- Euro 400,00 per il pagamento della rata del mutuo.*



Quanto all'immobile di proprietà del ricorrente sito in Villongo (BG), Piazza Vittorio Veneto n. 3 e adibito a prima casa per sé e per il relativo nucleo familiare, si precisa quanto segue.

Come già evidenziato in sede di deposito della relazione ex art. 68, secondo comma, CCII, l'abitazione è stata acquistata nel settembre del 2020 mediante la stipula di contratto di mutuo fondiario con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., pari a complessivi Euro 90.000,00, con correlata iscrizione di ipoteca di primo grado sull'immobile stesso.

Il debitore ha manifestato la volontà di proseguire con il pagamento delle rate del mutuo alle scadenze convenute, essendo lo stesso in regola con i pagamenti alla data della presentazione del ricorso.

La scrivente ha ritenuto condivisibile la scelta avanzata del debitore in un'ottica di un più ampio soddisfo del ceto creditorio.

Infatti, un'eventuale vendita dell'immobile in sede liquidatoria consentirebbe:

il soddisfo, presumibilmente in misura parziale, del solo creditore ipotecario (il tutto in ragione della media dei ribassi che generalmente interviene nelle vendite coattive);

la necessaria ricerca di un altro immobile per il nucleo familiare, inevitabilmente in affitto, con un presumibile incremento dei costi mensili. Tenuto conto dell'attuale situazione macroeconomica ed inflazionistica, i costi di un affitto di un immobile simile a quello di proprietà del sig. Ghouati sarebbero inevitabilmente superiori all'attuale rata dal mutuo (in media un affitto di circa Euro 600/800 contro una rata fissa del mutuo di Euro 400,00). Tale circostanza, in uno con i costi correlati ad un ulteriore trascolo, comporterebbe la riduzione, se non l'azzeramento, delle disponibilità mensili che il debitore potrebbe mettere a disposizione per restanti creditori (privilegiati generali e chirografari).

Il contenuto dell'integrazione della proposta e del piano

Per quanto attiene all'integrazione depositata in atti in data 27 novembre 2023, il debitore ha mantenuto inalterato il contenuto della proposta e del piano, andando solamente a sostituire la fonte di reddito originaria, rappresentata dallo stipendio quale operaio presso la ditta Tecnopress S.p.a. (pari a circa Euro 1.800,00/1.9000 mensili), con l'indennità di infortunio e con la NASPI, in attesa di altra occupazione. Sulla base dei conteggi ricevuti dall'INAIL, il debitore percepisce, a far data da dicembre 2023, una rendita mensile pari a complessivi Euro 1.291,45.

Le disponibilità del debitore sono poi ulteriormente incrementate dall'importo dell'indennità di disoccupazione (NASPI), determinata Euro 1.158,90 lordi mensili, con una progressiva riduzione del 3% ogni mese, a far data dal sesto mese di percezione. Il debitore, pertanto, dispone di circa Euro 2.000,00 – 2.100,00 mensili, ferme le esigenze fisse del proprio nucleo familiare, così come già delineate nella relazione ex art. 68, secondo comma, CCII, depositata in atti.

Ancorché con la perdita del posto di lavoro, le disponibilità reddituali del debitore consentono di confermare l'esborso mensile messo a disposizione dei propri creditori in



sede di proposta originaria, ossia Euro 335,00 per il soddisfo del piano e Euro 400,00 per il pagamento della rata del mutuo.

L'OCC ha dato conto della ritualità delle comunicazioni ai creditori, dell'assenza di opposizioni, della ragioni che hanno condotto alla necessitata modifica del piano che, come *ab origine* si risolve nell'offerta del massimo impegno finanziario possibile per il debitore, comprensivo di indennità personalissima da infortunio sul lavoro, con salvezza della casa di abitazione, mediante prosecuzione del pagamento del mutuo secondo il suo ammortamento, posto che non risulta, secondo quanto allegato dall'OCC, che il credito sia stato messo in sofferenza al momento della presentazione della domanda.

I profili inerenti l'ammissibilità della prcoedura sotto il profilo della sussistenza dei requisiti soggettivi e dell'assenza di frode, nei limiti della cognizione propri di una delibazione fondata essenzialmente sulla sola relazione dell'OCC, erano già stati positivamente valutati in sede di apertura del giudizio, né sono emersi successivamente, anche per l'assenza di opposizioni, elementi di fatto o di giudizio di contrario segno.

Non sussistono, pertanto, ragioni ostative all'omologazione del piano.

pqm

omologa il piano del consumatore di cui in premessa;

manda all'OCC designato per gli atti esecutivi dello stesso.

Bergamo, 6.3.2024

Il Giudice Est.
dott. Bruno Conca

